

tata, è proibita e l'articolo 44 dà le disposizioni per l'elaborazione di una legislazione sociale ed economica.

Concludendo questo argomento, sarà opportuno dire che gli emendamenti sul controllo operaio, sulla produzione e gli emendamenti sulla organizzazione delle terre e così pure alcuni emendamenti improntati al socialismo di Stato non sono stati accettati dalla Costituzione di San Vito.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO.

Le modificazioni da apportarsi allo Statuto contemplate negli articoli 125 e 126 del Capitolo dodicesimo, sono accompagnate da particolari salvaguardie, che hanno il compito di garantire questa funzione di altissima importanza.

La proposta di qualche modificazione o aggiunta allo Statuto può essere fatta dal Re e dall'Assemblea Nazionale. Nella proposta devono essere indicati con precisione tutti i punti dello Statuto che dovrebbero essere modificati o completati. Se la proposta è fatta dal Re l'Assemblea deve essere immediatamente sciolta ed una nuova Assemblea riconvocata entro quattro mesi.

Se invece la proposta provenisse dalla Assemblea Nazionale sarà necessario, perchè la proposta sia presa in esame con esattezza la maggioranza di 3/5 del numero complessivo dei membri.

Se la proposta in tale maniera fosse stata ac-